



*Ministero dell'Interno
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia*



Provincia di Isernia



Comune di Isernia



Comune di Venafro



Comune di Agnone



Comune di Frosolone



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Isernia*

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

TRA

PREFETTURA - UTG ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA

COMUNI DI

ISERNIA VENAFRO AGNONE FROSOLONE

ASREM – INPS – INAIL – DPL

(per gli aspetti connessi alla tutela dei lavoratori ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro)

Prefettura Isernia

Prot. Uscita del 05/10/2010

Numero: **0033432**

Classifica: **B.1.h**



0 940000 874730

PREMESSO:

- che il territorio provinciale presenta una contiguità geografica con zone caratterizzate dalla presenza di associazioni criminali interessate ad investimenti economici correlati ai settori dell'edilizia e dei lavori pubblici;
- che una corretta ed efficace politica di prevenzione deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frapponne al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per la loro stessa natura perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive;
- che, pertanto, si rende necessario per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive demandate alle Forze di polizia;
- che è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche e l'erogazione di forniture e servizi pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che è intendimento della Prefettura di Isernia, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nell'imprenditoria, nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti e nell'acquisizione di risorse pubbliche;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Prefetto di Isernia è stato costituito il "Gruppo Interforze", ai sensi del D.M. del 23.12.1992, per lo svolgimento di verifiche e accertamenti sulle attività delle imprese aggiudicatrici di appalti, subappalti o affidatarie di servizi, per acquisire gli elementi informativi utili per l'esercizio dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- il citato Gruppo, del quale fanno parte i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ha il compito di svolgere accertamenti sulle imprese aggiudicatrici di appalti, subappalti o affidatarie di subcontratti in genere, per acquisire gli elementi informativi utili ad individuarne gli effettivi titolari e verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;



PRESO ATTO:

- che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel quadro delle competenze proprie volte a garantire l'osservanza dei principi generali della legge in materia di lavori pubblici, ha emanato nel tempo atti di indirizzo e di orientamento nei riguardi delle amministrazioni aggiudicatrici, sviluppando del pari sul territorio nazionale un'attività di riconoscimento e di classificazione in costante aggiornamento di vari fenomeni di devianza degli appalti pubblici, rese disponibili alle stazioni appaltanti al fine di prevenire o limitare comportamenti dannosi;
- che l'Autorità, dopo aver accertato la diffusa emersione di vari fenomeni collusivi tra i concorrenti alle gare di appalti pubblici - e in particolare di quello relativo ai collegamenti illeciti tra imprese - durante la fase che precede l'aggiudicazione, ha prospettato l'adozione nei bandi di gara di "clausole di autotutela";

CONSIDERATO, quindi:

- che la possibilità di inserire le c.d. clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire o limitare i suddetti fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del C.d.S. n. 5903 del 3 novembre 2000) che ha stabilito in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione, può ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella legittimità, per le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall'andamento delle offerte (C. G .R. S. - decisione 409/01 Reg. Ord. del 6.5.2004);
- che è già stata positivamente sperimentata la stipula di Protocolli di Legalità da parte di altre Prefetture, volti a rafforzare il sistema attuale delle cautele antimafia, prevedendo sia l'estensione delle informazioni del Prefetto ex art.10 DPR 252/98 agli appalti di lavori sotto soglia che la rigorosa valutazione ai fini interdittivi da parte delle stazioni appaltanti degli elementi comunque negativi acquisiti dal Prefetto ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726;
- che per consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto nella materia de qua le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale (vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724), e che le informative del Prefetto ex art. 10 del DPR n. 252/98 costituiscono applicazione di una normativa che mira in via preventiva a cercare di impedire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dell'Ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (vedasi sentenza TAR Palermo n. 2689/04 del 3.11.04);
- che lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che "La disciplina delle certificazioni antimafia e delle preclusioni a contrarre con la p.a. segue quella sulle misure di prevenzione, sia perché l'applicazione di queste ultime o di un provvedimento provvisorio adottato nel relativo procedimento giurisdizionale



importano il divieto di contrarre con la p.a., sia perché le misure di prevenzione patrimoniale antimafia (sequestro e confisca) partecipano della medesima "ratio" dei suindicati divieti di contrattazione, intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici. Il divieto di contrarre costituisce una misura cautelare di tipo spiccatamente preventivo, che mira a contrastare l'azione del crimine organizzato colpendo gli interessi economici delle associazioni mafiose, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati che vi siano direttamente connessi";

- che "le informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un'impresa, sebbene debbano pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata, non presuppongono per quei fatti l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente - per contro - che tali fatti abbiano carattere sintomatico ed indizianti del pericolo in senso oggettivo, al di là dell'individuazione di responsabilità penali. Quantunque le informazioni tese ad accertare l'inesistenza di cause impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero ad escludere l'esistenza di elementi che inducano a ritenere la sussistenza di infiltrazioni mafiose debbano sicuramente riguardare gli amministratori della società di capitali, esse devono essere condotte anche nei confronti di qualsiasi altra persona che possa condizionare le scelte e gli indirizzi della società stessa";
- che per costante giurisprudenza, non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa e nemmeno la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa stessa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;

SI STIPULA

tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, la provincia di Isernia, i Comuni di Isernia, Venafro, Agnone e Frosolone, L'INPS, l'INAIL, La Direzione Provinciale del lavoro di Isernia, l'ASREM, il seguente accordo

ART. 1

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

In particolare, le stazioni appaltanti provvederanno ad informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara per la realizzazione di opere pubbliche e fornitura non solo di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DPR 252/1998, bensì anche superiori all'importo di euro 250.000.



ART. 2

Gli Enti firmatari si impegnano ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a 250.000,00 euro le seguenti clausole:

- “La stazione appaltante si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del DPR 252/98, preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, nei confronti della ditta aggiudicataria e delle altre due che successivamente seguono nella graduatoria, nonché preventivamente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni, indipendentemente dal loro importo. La stazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili (trasporto di materiali a scarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, acquisizioni dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a sub appalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.L.vo 163/06, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere). La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi di cui sopra, nonché ogni altra variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta. La stazione appaltante comunicherà al Prefetto detto elenco, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/94. Qualora a carico dei soggetti interessati emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalto, del sub-contratto assimilato, cessione, cottimo, nolo e fornitura. Nel caso di risoluzione del vincolo è prevista una penale pari al 10% del valore del sub – contratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. “
- “La stazione appaltante si riserva, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, la facoltà di non aggiudicare definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e subcontratti in genere. Si tratta delle c.d. informazioni atipiche che consentono all'Amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni d'interesse pubblico (Autorità di Vigilanza, determinazione n. 13 del 2003). “



ART. 3

Gli Enti firmatari si impegnano ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di servizi e di forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, le seguenti clausole:

- "La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto le informazioni antimafia ai sensi del DPR 252/98. Si riserva parimenti di richiedere le predette informazioni preventivamente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni. La stazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti cottimi, noli e forniture ritenuti sensibili, indipendentemente dal loro importo (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, acquisizioni dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a sub appalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.L.vo 163/06, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere). La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi di cui sopra, nonché ogni altra variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta. La stazione appaltante comunicherà al Prefetto detto elenco, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/94.. Qualora a carico dei soggetti interessati emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e fornitura. Nel caso di risoluzione del vincolo è prevista una penale pari al 10% del valore del sub - contratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno"
- "La stazione appaltante si riserva, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, la facoltà di non aggiudicare definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e subcontratti in genere. "

ART. 4

Gli Enti firmatari si impegnano a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 DPR 252/98 nei confronti delle imprese e/o dei soggetti che fanno istanza di ammissione a finanziamenti e/o contributi finalizzati a realizzazioni di carattere imprenditoriale e, qualora risultassero a carico delle ditte richiedenti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, a procedere alla esclusione delle stesse.



cointeressenze tra i partecipanti alle gare, partecipazioni incrociate e/o collusioni tendenti ad inquinare e turbare lo svolgimento delle gare medesime. I firmatari si impegnano, altresì, affinché i bandi di gara ed i capitolati speciali di appalto prevedano espressamente le seguenti ulteriori clausole di autotutela, allo scopo di contrastare l'accertato fenomeno dei tentativi di turbativa d'asta:

Clausola n. 1

"Il/la sottoscritto/a offerente - partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza". "Si prende atto che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza". Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti,
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale,
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti,
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

Clausola n. 2

"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati." (Autorità di Vigilanza - determinazione n.14/03 del 15 ottobre 2003);

Clausola n. 3

"Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l'ipotesi di esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare attenzione, nell'interesse dell'Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando con l'ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, l'effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente .

Pertanto, atteso che ai sensi dell'art.38 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della pena riportate (anche in altri Stati dell'Unione Europea), ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà determinante, ai fini dell'individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della giurisprudenza consolidatasi nella materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della pena editale prevista per lo specifico reato, come pure l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, stante l'operatività



esclusivamente ope judicis degli istituti della riabilitazione e dell'estinzione del reato (C.d.S., sez IV, 19.10.07).

L'Amministrazione terrà in debito conto anche l'eventuale condanna per la quale sussiste il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca all'Amministrazione di escludere il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell'esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull'affidabilità dell'impresa, nonostante l'eventuale estinzione del reato. Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui alla lett. C dell'art.38 D.L.vo 163/06, igli Enti faranno riferimento attento alle nozioni contenute nel par. I dell'art. 45 della direttiva 2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari);

Clausola n. 4

L'Ente valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell'art.38 lett. e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti amministrativi l'oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l'assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. L'Ente si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a revocare le autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in nero.

ART. 8

L'Ente inserirà nei relativi bandi che "Le imprese aggiudicatrici dei lavori servizi e forniture e i soggetti ammessi a finanziamenti debbono sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale si impegnano - pena la decadenza dal contratto e dai benefici - a segnalare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con riserva dell'Amministrazione a recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'A.G..

ART. 9

Il Comune si impegna a richiedere per ogni singolo atto concessorio da rilasciare da parte degli uffici edilizia privata e condono, autocertificazione antimafia. Per



tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo), si riserva di richiedere alla Prefettura apposita informativa antimafia ai dell'art.10 DPR 252/98 e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

ART. 10

Gli Enti firmatari detteranno apposite direttive ai propri uffici affinché:

- venga assicurata la scrupolosa osservanza delle previsioni del presente protocollo;
- vengano disposte rigorose verifiche della veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle ditte per la partecipazione alle gare ovvero acquisire autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, contributi;
- venga effettuata la vigilanza presso le attività cantieristiche autorizzate nel territorio comunale, allo scopo di assicurare per quanto di competenza la rigorosa osservanza delle autorizzazioni rese ed il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto o la revoca del beneficio;
- sia garantita la rigorosa osservanza della legislazione antimafia ai fini del rilascio di licenze, concessioni, secondo le modalità previste per i diversi tipi di intervento autorizzatorio o concessorio.

ART. 11

La Prefettura si impegna a promuovere opportune sinergie istituzionali affinché gli Uffici ispettivi del Lavoro, dell' ASREM, dell'INPS e dell' INAIL possano svolgere con tempestività ed efficienza, presso le attività cantieristiche oggetto di interesse del presente protocollo, i controlli di rispettiva competenza, volti a garantire il rispetto delle disposizioni normative a tutela del lavoratore e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché prevenire eventuali violazioni in materia di appalti e contratti derivati.

Il Prefetto, alla stregua delle acquisizioni informative da parte degli organi di polizia, potrà disporre mirati controlli presso le attività cantieristiche da parte di gruppi interforze e misti per verificare la eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso e/o di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.



La costituzione dei gruppi interforze e misti, nonché la pianificazione dei controlli avverrà nel corso di apposite riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica integrato dai rappresentanti degli Uffici di cui sopra.



Isernia,

Il Prefetto di Isernia,.....

Il Presidente della Provincia di Isernia.....

Il Sindaco di Isernia.....

Il Sindaco di Venafro.....

Il Sindaco di Agnone.....

Il Sindaco di Frosolone.....

Il Direttore dell'ASREM.....

Il Direttore dell'INPS.....

Il Direttore dell'INAIL.....

Il Direttore Provinciale del Lavoro.....

